***Esistono diverse tipologie di fondi europei a cui si può attingere per la riconversione del territorio di Taranto. Su tutti il Fondo Europeo per la Globalizzazione (FEG) che fa esplicito riferimento a situazioni di crisi industriale come quella tarantina. In questa sezione analizzeremo gli aspetti legati alla situazione di crisi industriale di Taranto certificata dal Ministero dello Sviluppo Economico nel 2012 ed i fondi ad essa correlati. A seguire le altre tipologie di finanziamenti europei che possono a pieno titolo interessare Taranto.***

**Taranto dichiarata area in situazione di crisi industriale complessa**

***Lo stato di “area in situazione di crisi industriale complessa” viene attribuito dal Ministero dello Sviluppo Economico se ricorrono casi di crisi come quelli normati dal Decreto Legge n° 83 del 2012. Questa dichiarazione comporta l’accesso a fondi nazionali di riconversione delle aree e delle professionalità colpite dalla crisi e la possibilità di richiederne ulteriori previsti dalla Comunità Europea. Taranto è stata dichiarata area in situazione di crisi industriale complessa nel 2012 durante la crisi mediatica che ha coinvolto l’Ilva al fine di farla rientrare in un programma di investimenti principalmente tesi al risanamento dell’industria, anziché alla conversione del territorio, o alla riqualificazione professionale degli operai. Tale istanza non è però mai stata rappresentata in Europa, di fatto precludendo quest’importantissima possibilità di riconversione alla città. Si potrebbe in particolare accedere alle opportunità offerte dai FEG, Fondi Europei per la Globalizzazione, per la riconversione professionale degli operai Ilva (per approfondimenti leggi***[***QUI***](http://www.tuttamialacitta.it/2016/09/01/fondo-europeo-di-adeguamento-alla-globalizzazione-feg/)***).***

Vediamo nel dettaglio cosa prevede e comporta questo status. In giallo le parti più importanti in relazione alla situazione tarantina:

# [[1]](#footnote-2)Decreto Legge del 2012 numero 83 art. 27

**RIORDINO DELLA DISCIPLINA IN MATERIA DI RICONVERSIONE E RIQUALIFICAZIONE PRODUTTIVA DI AREE DI CRISI INDUSTRIALE COMPLESSA**

**1.** Nel quadro della strategia europea per la crescita, al fine di sostenere la competitività del sistema produttivo nazionale, l’attrazione di nuovi investimenti nonché la salvaguardia dei livelli occupazionali **nei casi di situazioni di crisi industriali complesse con impatto significativo sulla politica industriale nazionale, il Ministero dello sviluppo economico adotta Progetti di riconversione e riqualificazione industriale**. Sono situazioni di crisi industriale complessa, quelle riconosciute dal Ministero dello sviluppo economico anche **a seguito di istanza della regione interessata**, che, riguardano specifici territori soggetti a recessione economica e perdita occupazionale di rilevanza nazionale derivante da : una crisi di una o più imprese di grande o media dimensione con effetti sull’indotto; una grave crisi di uno specifico settore industriale con elevata specializzazione nel territorio.
(Comma così modificato dall’ art. 2, comma 2, lett. a), D.L. 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla L. 21 febbraio 2014, n. 9)

**2.** **I Progetti di cui al comma 1 promuovono**, anche mediante cofinanziamento regionale e con l’utilizzo di tutti i regimi d’aiuto disponibili per cui ricorrano i presupposti, **investimenti produttivi anche a carattere innovativo, la riqualificazione delle aree interessate, la formazione del capitale umano, la riconversione di aree industriali dismesse, il recupero ambientale e l’efficientamento energetico dei siti e la realizzazione di infrastrutture strettamente funzionali agli interventi**. Il Piano di promozione industriale di cui agli articoli 5, 6, e 8 della legge 15 maggio 1989, n. 181, come esteso dall’articolo 73 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, si applica anche per l’attuazione dei progetti di riconversione e riqualificazione industriale.
(Comma così modificato dall’ art. 2, comma 2, lett. b), D.L. 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla L. 21 febbraio 2014, n. 9)
**3.** **Per assicurare l’efficacia e la tempestività dell’iniziativa, i Progetti di riconversione e riqualificazione industriale sono adottati mediante appositi accordi di programma che disciplinano gli interventi agevolativi, l’attività integrata e coordinata di amministrazioni centrali, regioni, enti locali e dei soggetti pubblici e privati, le modalità di esecuzione degli interventi e la verifica dello stato di attuazione e del rispetto delle condizioni fissate**. Le opere e gli impianti compresi nel Progetto di riconversione e riqualificazione industriale sono dichiarati di pubblica utilità, urgenti ed indifferibili.

**4.** Le conferenze di servizi strumentali all’attuazione del Progetto sono indette dal Ministero dello sviluppo economico ai sensi degli articoli 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241. Resta ferma la vigente normativa in materia di interventi di bonifica e risanamento ambientale dei siti contaminati.
**5.** La concessione di agevolazioni per l’incentivazione degli investimenti di cui al decreto-legge 1° aprile 1989, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 maggio 1989, n. 181, ivi incluse quelle concesse sotto forma di finanziamento agevolato, è applicabile, prioritariamente nell’ambito dei progetti di cui al comma 1, nonché per gli interventi di cui al comma 8-bis, in tutto il territorio nazionale, fatte salve le soglie di intervento stabilite dalla disciplina comunitaria per i singoli territori, nei limiti degli stanziamenti disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
(Comma così modificato dall’ art. 2, comma 2, lett. c), D.L. 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla L. 21 febbraio 2014, n. 9)

**6.** Per la definizione e l’attuazione degli interventi del Progetto di riconversione e riqualificazione industriale, il Ministero dello sviluppo economico si avvale dell’Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa, S.p.A., le cui attività sono disciplinate mediante apposita convenzione con il Ministero dello sviluppo economico. Gli oneri derivanti dalle predette convenzioni sono posti a carico delle risorse assegnate all’apposita sezione del fondo di cui all’articolo 23, comma 2 utilizzate per l’attuazione degli accordi di cui al presente articolo, nel limite massimo del 3 per cento delle risorse stesse.
**7**. **Il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, elabora misure volte a favorire il ricollocamento professionale dei lavoratori interessati da interventi di riconversione e riqualificazione industriale.** Tali misure possono essere realizzate mediante il coinvolgimento di imprese abilitate allo svolgimento dei servizi di supporto alla ricollocazione, a condizione che siano autorizzate allo svolgimento di tale attività ai sensi dell’articolo 4, comma 1, lettere a) ed e), del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276. **Le misure di cui al presente comma possono essere cofinanziate dalle regioni, nell’ambito delle rispettive azioni di politica attiva del lavoro**, nonché dai fondi paritetici interprofessionali nazionali per la formazione continua di cui all’articolo 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni. Dall’attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
(Comma così sostituito dalla legge di conversione 7 agosto 2012, n. 134)
**8.** Il Ministro dello sviluppo economico, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, con decreto di natura non regolamentare, da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, disciplina le modalità di individuazione delle situazioni di crisi industriale complessa e determina i criteri per la definizione e l’attuazione dei Progetti di riconversione e riqualificazione industriale. Il Ministro dello sviluppo economico impartisce le opportune direttive all’Agenzia di cui al comma 6, prevedendo la priorità di accesso agli interventi di propria competenza.
**8-bis.** Il Ministro dello sviluppo economico, con decreto di natura non regolamentare, da adottare, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro 90 giorni dall’entrata in vigore della presente disposizione, disciplina le condizioni e le modalità per l’attuazione degli interventi da effettuare, ai sensi degli articoli 5, 6, e 8 del decreto-legge 1° aprile 1989, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 maggio 1989, n. 181, come successivamente estesi, nei casi di situazioni di crisi industriali diverse da quelle complesse individuate ai sensi del decreto di cui al comma 8 che presentano, comunque, impatto significativo sullo sviluppo dei territori interessati e sull’occupazione. (Comma inserito dall’ art. 2, comma 2, lett. d), D.L. 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla L. 21 febbraio 2014, n. 9)
**9.** All’attuazione degli interventi previsti dai Progetti di cui ai commi precedenti, ivi compresi gli oneri relativi alla convenzione di cui al comma 6, si provvede a valere sulle risorse finanziarie individuate dalle Amministrazioni partecipanti di cui al comma 3 e, relativamente agli interventi agevolativi, a valere sulle risorse stanziate sugli strumenti agevolativi prescelti, ovvero, qualora non disponibili, sul Fondo di cui all’articolo 23, comma 2. Le attività del presente articolo sono svolte dalle amministrazioni territoriali partecipanti nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente.
**10.** Le risorse destinate al finanziamento degli interventi di cui all’articolo 7 della legge n. 181 del 15 maggio 1989, al netto delle somme necessarie per far fronte agli impegni assunti e per finanziare eventuali domande oggetto di istruttoria alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, affluiscono all’entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate nel medesimo importo con decreti del Ministro dell’economia e delle finanze, su richiesta del Ministro dello sviluppo economico, ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico per la successiva assegnazione al Fondo di cui all’articolo 23, comma 2.
**11.** Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

*[Testo precedente le modifiche apportate dalla legge di conversione 7 agosto 2012, n. 134:
1. Nel quadro della strategia europea per la crescita, al fine di sostenere la competitività del sistema produttivo nazionale, l’attrazione di nuovi investimenti nonché la salvaguardia dei livelli occupazionali nei casi di situazioni di crisi industriali complesse con impatto significativo sulla politica industriale nazionale, il Ministero dello sviluppo economico adotta Progetti di riconversione e riqualificazione industriale. Sono situazioni di crisi industriale complessa, quelle che, a seguito di istanza di riconoscimento della regione interessata, riguardano specifici territori soggetti a recessione economica e perdita occupazionale di rilevanza nazionale derivante da:
una crisi di una o più imprese di grande o media dimensione con effetti sull’indotto;
una grave crisi di uno specifico settore industriale con elevata specializzazione nel territorio.
Non sono oggetto di intervento le situazioni di crisi che risultano risolvibili con risorse e strumenti di competenza regionale.
2. I Progetti di cui al comma 1 promuovono, anche mediante cofinanziamento regionale e con l’utilizzo di tutti i regimi d’aiuto disponibili per cui ricorrano i presupposti, investimenti produttivi anche a carattere innovativo, la riqualificazione delle aree interessate, la formazione del capitale umano, la riconversione di aree industriali dismesse, il recupero ambientale e l’efficientamento energetico dei siti e la realizzazione di infrastrutture strettamente funzionali agli interventi.
Il Piano di promozione industriale di cui agli articoli 5, 6, e 8 della legge 15 maggio 1989, n. 181, come esteso dall’articolo 73 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, si applica esclusivamente per l’attuazione dei progetti di riconversione e riqualificazione industriale.
3. Per assicurare l’efficacia e la tempestività dell’iniziativa, i Progetti di riconversione e riqualificazione industriale sono adottati mediante appositi accordi di programma che disciplinano gli interventi agevolativi, l’attività integrata e coordinata di amministrazioni centrali, regioni, enti locali e dei soggetti pubblici e privati, le modalità di esecuzione degli interventi e la verifica dello stato di attuazione e del rispetto delle condizioni fissate. Le opere e gli impianti compresi nel Progetto di riconversione e riqualificazione industriale sono dichiarati di pubblica utilità, urgenti ed indifferibili.
4. Le conferenze di servizi strumentali all’attuazione del Progetto sono indette dal Ministero dello sviluppo economico ai sensi degli articoli 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241. Resta ferma la vigente normativa in materia di interventi di bonifica e risanamento ambientale dei siti contaminati.
5. La concessione di finanziamenti agevolati mediante contributo in conto interessi per l’incentivazione degli investimenti di cui al decreto-legge 1° aprile 1989, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 maggio 1989, n. 181, è applicabile, nell’ambito dei progetti di cui al comma 1 in tutto il territorio nazionale, fatte salve le soglie di intervento stabilite dalla disciplina comunitaria per i singoli territori, nei limiti degli stanziamenti disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
6. Per la definizione e l’attuazione degli interventi del Progetto di riconversione e riqualificazione industriale, il Ministero dello sviluppo economico si avvale dell’Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa, S.p.A., le cui attività sono disciplinate mediante apposita convenzione con il Ministero dello sviluppo economico. Gli oneri derivanti dalle predette convenzioni sono posti a carico delle risorse assegnate all’apposita sezione del fondo di cui all’articolo 23, comma 2 utilizzate per l’attuazione degli accordi di cui al presente articolo, nel limite massimo del 3 per cento delle risorse stesse.
7. Il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, elabora misure volte a favorire il ricollocamento professionale dei lavoratori interessati da interventi di riconversione e riqualificazione industriale.
8. Il Ministro dello sviluppo economico, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, con decreto di natura non regolamentare, da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, disciplina le modalità di individuazione delle situazioni di crisi industriale complessa e determina i criteri per la definizione e l’attuazione dei Progetti di riconversione e riqualificazione industriale. Il Ministro dello sviluppo economico impartisce le opportune direttive all’Agenzia di cui al comma 6, prevedendo la priorità di accesso agli interventi di propria competenza.
9. All’attuazione degli interventi previsti dai Progetti di cui ai commi precedenti, ivi compresi gli oneri relativi alla convenzione di cui al comma 6, si provvede a valere sulle risorse finanziarie individuate dalle Amministrazioni partecipanti di cui al comma 3 e, relativamente agli interventi agevolativi, a valere sulle risorse stanziate sugli strumenti agevolativi prescelti, ovvero, qualora non disponibili, sul Fondo di cui all’articolo 23, comma 2. Le attività del presente articolo sono svolte dalle amministrazioni territoriali partecipanti nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente.
10. Le risorse destinate al finanziamento degli interventi di cui all’articolo 7 della legge n. 181 del 15 maggio 1989, al netto delle somme necessarie per far fronte agli impegni assunti e per finanziare eventuali domande oggetto di istruttoria alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, affluiscono all’entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate nel medesimo importo con decreti del Ministro dell’economia e delle finanze, su richiesta del Ministro dello sviluppo economico, ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico per la successiva assegnazione al Fondo di cui all’articolo 23, comma 2.
11. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.]*

**Proprio a seguito della dichiarazione del 2012 con la quale il Ministero dello Sviluppo Economico ha dichiarato Taranto “area in situazione di crisi industriale complessa”la città potrebbe attingere ai seguenti fondi europei.**

# Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (FEG)

**[[2]](#footnote-3)Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione** offre un sostegno a coloro che hanno perso il lavoro a seguito di importanti mutamenti strutturali del commercio mondiale dovuti alla globalizzazione, ad esempio in caso di chiusura di un’impresa o delocalizzazione di una produzione in un paese extra UE, oppure a seguito della crisi economica e finanziaria mondiale.

**Il FEG dispone di una dotazione annua massima di 150 milioni di euro per il periodo 2014-2020 e può finanziare fino al 60% del costo di progetti destinati ad aiutare i lavoratori in esubero a trovare un altro impiego o avviare una propria attività**.

In linea di massima, il Fondo può intervenire **soltanto in caso di oltre 500 esuberi da parte di un’unica impresa** (inclusi i suoi fornitori e produttori a valle), oppure di un elevato numero di esuberi in un determinato settore o in regioni confinanti.

I casi che prevedono un intervento del FEG vengono gestiti ed attuati dalle amministrazioni nazionali e regionali. Ogni progetto ha una durata di 2 anni.

Quale sostegno può offrire il FEG?

Il FEG può cofinanziare progetti comprendenti misure quali:

* assistenza nella ricerca di un impiego
* orientamento professionale
* istruzione, formazione e riqualificazione
* guida e tutoraggio
* imprenditorialità e creazione di nuove aziende.

Può anche fornire indennità per la formazione, mobilità/ricollocamento e di sussistenza.

Il FEG **non** finanzia misure di protezione sociale, come pensioni o indennità di disoccupazione.

Chi può beneficiarne?

Possono beneficiare dei progetti FEG singoli lavoratori in esubero. Nel periodo 2014-2020 sono inclusi anche i lavoratori autonomi, temporanei e a tempo determinato.

Fino al 2017 possono beneficiare del FEG anche giovani che non hanno un impiego e non seguono corsi di studio o formazione nelle regioni ad elevato tasso di disoccupazione giovanile, in numero pari a quello dei lavoratori che in tali regioni ottengono un sostegno.

Il FEG non può essere utilizzato per mantenere in vita un’impresa o per sostenerne l’ammodernamento o l’adeguamento strutturale.

Chi può richiederli?

Le domande di finanziamento **possono essere presentate soltanto dagli Stati membri**. Le singole persone, le associazioni di categoria e i datori di lavoro interessati dagli esuberi e che desiderano avvalersi del sostegno del Fondo a favore dei soggetti colpiti sono pertanto invitati a contattare i referenti nazionali.

Regolamento FEG per il periodo 2014-2020

Le norme sui criteri di intervento, i beneficiari, le candidature, le misure ammissibili, ecc. figurano nel [regolamento FEG](http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32013R1309:IT:NOT).

Cosa distingue il FEG dai fondi strutturali e d’investimento dell’UE?

I fondi strutturali e d’investimento dell’UE e, in particolare il [Fondo sociale europeo](http://ec.europa.eu/esf/home.jsp?langId=it), si pongono in una prospettiva più strategica e a lungo termine, anticipando e gestendo l’impatto sociale e il cambiamento industriale con misure come l’apprendimento permanente.

Il FEG offre ai lavoratori un sostegno individuale e limitato nel tempo.

# Fondo Sociale Europeo (FSE)

# COS’È L’FSE?

**[[3]](#footnote-4)Il Fondo sociale europeo (FSE) è il principale strumento utilizzato dall’UE per sostenere l’occupazione, aiutare i cittadini a trovare posti di lavoro migliori e assicurare opportunità lavorative più eque per tutti. A questo fine, l’FSE investe nel capitale umano dell’Europa: i lavoratori, i giovani e chi è alla ricerca di un lavoro. Grazie a una dotazione di 10 miliardi di euro l’anno, l’FSE aumenta le prospettive occupazionali di milioni di cittadini europei, prestando particolare attenzione a chi incontra maggiori difficoltà a trovare lavoro.**

L’Unione europea si è impegnata a creare nuovi e migliori posti di lavoro e a realizzare una società inclusiva. Tali obiettivi sono al centro della strategia [Europa 2020](http://ec.europa.eu/europe2020/index_it.htm) per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva nell’UE. L’attuale crisi economica rende questa sfida ancora più ambiziosa. L’FSE sta rivestendo un ruolo importante per il raggiungimento degli obiettivi dell’Europa e per l’attenuazione degli effetti della crisi, in particolare l’aumento dei livelli di disoccupazione e povertà.

# COME PARTECIPARE?

**L’FSE finanzia una variegata rosa di progetti volti a migliorare le prospettive occupazionali e i posti di lavoro dei cittadini. Le organizzazioni e i singoli cittadini interessati a partecipare possono utilizzare i link indicati di seguito.**

# Chi può richiederli?

**I finanziamenti dell’FSE sono disponibili tramite gli Stati membri e le regioni**: l’FSE non finanzia i progetti direttamente da Bruxelles.

* Le organizzazioni interessate ai finanziamenti dell’FSE devono contattare l’autorità incaricata della gestione del fondo nel proprio paese o nella propria regione. Per individuare l’indirizzo di contatto appropriato, consultare la sezione “[L’FSE negli Stati membri](http://ec.europa.eu/esf/main.jsp?catId=45&langId=it)”.
* I cittadini interessati a partecipare ai progetti dell’FSE possono reperire il corretto indirizzo di contatto per il proprio paese consultando la sezione “[L’FSE negli Stati membri](http://ec.europa.eu/esf/main.jsp?catId=45&langId=it)”. Anche i siti Web nazionali e regionali dell’FSE e i servizi locali per l’occupazione sono una valida fonte di informazioni sulle opportunità offerte dall’FSE.

# Chi li gestisce?

I progetti dell’FSE sono attuati e gestiti da una rosa di organizzazioni denominate **beneficiari**, che comprendono amministrazioni pubbliche, organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro, ONG, enti di beneficenza e aziende. I singoli individui che partecipano a un progetto FSE sono denominati **partecipanti**: tra loro figurano, ad esempio, lavoratori anziani desiderosi di aggiornare le proprie competenze, giovani disoccupati alla ricerca di un tirocinio o cittadini in cerca di consigli per avviare la propria attività.

# Definire le priorità

La Commissione europea e gli Stati membri dell’UE stabiliscono congiuntamente le priorità dell’FSE e le modalità di assegnazione delle sue risorse. Una di queste priorità consiste nella promozione dell’[adattabilità dei lavoratori](http://ec.europa.eu/esf/main.jsp?catId=535&langId=it) e delle imprese, grazie allo sviluppo, rispettivamente, di nuove competenze e nuovi metodi di lavoro. Altre riguardano invece il miglioramento dell’[accesso all’occupazione](http://ec.europa.eu/esf/main.jsp?catId=533&langId=it) essendo volte ad aiutare i giovani nella transizione dal mondo della scuola a quello del lavoro oppure a impartire formazione ai disoccupati scarsamente qualificati per migliorarne le prospettive occupazionali. La formazione professionale e l’[apprendimento permanente](http://ec.europa.eu/esf/main.jsp?catId=48&langId=it), che consentono ai cittadini di ottenere nuove competenze, costituiscono una parte significativa di molti progetti dell’FSE.

Mediante un’altra priorità si intende poi aiutare le persone appartenenti a [gruppi svantaggiati](http://ec.europa.eu/esf/main.jsp?catId=50&langId=it) a trovare lavoro: l’attenzione loro riservata rientra negli obiettivi di promozione dell’inclusione sociale ed è un segno di quanto sia importante il ruolo svolto dall’occupazione nel favorire l’integrazione dei cittadini nella società e nella vita quotidiana. La crisi finanziaria ha spinto a moltiplicare gli sforzi profusi per consentire ai cittadini di mantenere il proprio lavoro o, nel caso lo abbiano perduto, per aiutarli a trovarne al più presto uno nuovo.

# Progetti per le persone

L’FSE non è un ufficio di collocamento e non pubblica offerte di lavoro, ma finanzia decine di migliaia di [progetti](http://ec.europa.eu/esf/main.jsp?catId=46&langId=it) locali, regionali e nazionali in materia di occupazione in tutta Europa, partendo dai piccoli progetti gestiti da associazioni benefiche locali per aiutare i disabili a trovare un posto di lavoro idoneo fino ad arrivare ai progetti di portata nazionale per promuovere la formazione professionale presso l’intera popolazione.

I progetti dell’FSE variano significativamente per natura, dimensioni e portata e si rivolgono a una rosa variegata di gruppi: alcuni sono destinati ai sistemi di istruzione, agli insegnanti e agli scolari, altri si rivolgono ai disoccupati giovani e meno giovani, mentre altri ancora sono pensati per gli aspiranti imprenditori in ogni campo. Il Fondo sociale europeo, in poche parole, si concentra sulle persone.

# COME FUNZIONA L’FSE?

**Ciascuno Stato membro concorda, insieme alla Commissione europea, uno o più programmi operativi per i finanziamenti dell’FSE durante il periodo di programmazione settennale. I programmi operativi definiscono le priorità di intervento delle attività dell’FSE e i relativi obiettivi.**

L’UE distribuisce i finanziamenti dell’FSE agli Stati membri e alle regioni al fine di sostenerne i programmi operativi. Tali programmi finanziano **progetti** nel campo dell’occupazione gestiti da un ventaglio di organizzazioni pubbliche e private, denominate **beneficiari**. I progetti recano benefici ai **partecipanti**(generalmente individui, ma talvolta anche organizzazioni o aziende).

# Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR)

[[4]](#footnote-5)La politica di sviluppo rurale dell’UE aiuta le zone rurali dell’Unione ad affrontare la vasta gamma di problemi economici, ambientali e sociali del XXI secolo. Spesso chiamata “il secondo pilastro” della politica agricola comune (PAC), integra il regime di pagamenti diretti agli agricoltori con misure di gestione dei mercati agricoli (il cosiddetto “primo pilastro”). La politica di sviluppo rurale condivide una serie di obiettivi con altri fondi strutturali e d’investimento europei (fondi SIE).

La politica di sviluppo rurale dell’UE è finanziata dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), con una dotazione di cento miliardi di euro per il periodo 2014-2020, e durante questi sette anni ciascun paese dell’UE riceve un contributo finanziario. Ciò mobiliterà ulteriori 61 miliardi di euro di finanziamenti pubblici da parte degli Stati membri.

Durante questo periodo, nei ventotto Stati membri sono previsti 118 diversi programmi di sviluppo rurale, tra cui venti programmi unici a livello nazionale, mentre otto Stati membri hanno scelto di avviare due o più programmi (regionali).

**Il quadro dell’UE per i programmi di sviluppo rurale**

Gli Stati membri e le regioni elaborano i rispettivi programmi di sviluppo rurale in funzione dei bisogni dei loro territori e tenendo conto di almeno quattro delle seguenti sei **priorità comuni dell’UE**:

* promuovere il trasferimento di conoscenze e l’innovazione nel settore agricolo e forestale e nelle zone rurali
* potenziare la redditività e la competitività di tutti i tipi di agricoltura e promuovere tecnologie innovative per le aziende agricole e una gestione sostenibile delle foreste
* favorire l’organizzazione della filiera alimentare, il benessere degli animali e la gestione dei rischi nel settore agricolo
* preservare, ripristinare e valorizzare gli ecosistemi relativi all’agricoltura e alle foreste
* incoraggiare l’uso efficiente delle risorse e il passaggio a un’economia a basse emissioni di CO2 e resiliente al clima nel settore agroalimentare e forestale
* promuovere l’inclusione sociale, la riduzione della povertà e lo sviluppo economico nelle zone rurali.

Le priorità in materia di sviluppo rurale sono suddivise in “**settori specifici**“. Ad esempio, la priorità attribuita all’efficienza delle risorse comprende i settori specifici: “ridurre le emissioni di gas a effetto serra e di ammoniaca prodotte dall’agricoltura” e “promuovere la conservazione e il sequestro del carbonio nel settore agricolo e forestale”. Nei rispettivi programmi di sviluppo rurale, gli Stati membri o le regioni fissano obiettivi quantificati rispetto a tali settori specifici. Poi indicano le misure che intendono attuare per raggiungere tali obiettivi e l’importo dei fondi che intendono stanziare per ognuna di esse. Almeno il 30% dei finanziamenti per ciascun programma di sviluppo rurale deve essere destinato a misure relative all’ambiente e ai cambiamenti climatici, e almeno il 5% all’iniziativa LEADER.  Per ulteriori informazioni sui risultati attesi consultare la [piattaforma di dati aperti](https://cohesiondata.ec.europa.eu/funds/eafrd) relativi ai fondi SIE e le schede informative dei singoli programmi di sviluppo rurale.

**Lo sviluppo rurale come parte di una più ampia strategia dell’UE in materia di investimenti**

A partire dal 2014, gli Stati membri devono concludere un [accordo di partenariato](http://ec.europa.eu/contracts_grants/agreements/index_it.htm) che prevede il coordinamento di tutti i [finanziamenti dei fondi strutturali dell’UE (fondi SIE)](http://ec.europa.eu/contracts_grants/funds_it.htm) in ciascun paese. La Commissione europea e gli Stati membri stanno inoltre lavorando assieme alla [Banca europea per gli investimenti (BEI)](http://www.eib.org/efsi/index.htm?media=shortlink) alla messa a punto di strumenti finanziari nell’ambito del FEASR. L’attuazione e l’incidenza della politica di sviluppo rurale sono controllate e valutate attentamente. Informazioni più dettagliate sui singoli progetti sono reperibili attraverso la [rete europea per lo sviluppo rurale (RESR)](https://enrd.ec.europa.eu/en/home-page), la rete del [partenariato europeo per l’innovazione (PEI)](https://ec.europa.eu/eip/agriculture/) e il sito web di [EU budget for results](http://ec.europa.eu/budget/euprojects/search-projects_en?combine=&broad_area=2282&project_country=All&programme=All&priorities=All&=Apply).

# Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (FEAMP)

# La politica comune della pesca (PCP)

**Cos’è la politica comune della pesca?**

[[5]](#footnote-6)La PCP consiste in una serie di norme per la gestione delle flotte pescherecce europee e la conservazione degli stock ittici. Il suo obiettivo è gestire una risorsa comune, dando a tutte le flotte europee un accesso paritario alle acque dell’UE e permettendo ai pescatori di competere in modo equo.

Gli stock ittici possono ricostituirsi, ma sono limitati e in alcuni casi sono oggetto di sovrasfruttamento. Di conseguenza, i paesi UE hanno preso delle misure per garantire che l’industria europea della pesca sia sostenibile e non minacci nel lungo termine le dimensioni e la produttività della popolazione ittica.

La PCP è stata introdotta per la prima volta negli anni 70 e aggiornata a più riprese. L’ultimo aggiornamento è entrato in vigore il 1º gennaio 2014.

**Quali sono le finalità della politica comune della pesca?**

La PCP mira a garantire che la pesca e l’acquacoltura siano sostenibili dal punto di vista ecologico, economico e sociale e che rappresentino una fonte di alimenti sani per i cittadini dell’UE. L’obiettivo è promuovere un’industria ittica dinamica e garantire alle comunità di pescatori un tenore di vita adeguato.

Sebbene sia importante massimizzare le catture, occorre porvi dei limiti. È necessario garantire che le pratiche di pesca non impediscano ai pesci di riprodursi. L’attuale politica impone di fissare **per il periodo 2015-2020 dei limiti di cattura** sostenibili che assicurino nel lungo termine la conservazione degli stock ittici.

Non abbiamo ancora un’idea chiara dell’impatto della pesca sul fragile ambiente marino. Per questo motivo, la PCP adotta un approccio prudente che riconosce l’impatto delle attività umane su tutte le componenti di questo **ecosistema** Le flotte pescherecce dovranno applicare sistemi di cattura più selettivi e abolire progressivamente la pratica del rigetto in mare delle catture indesiderate.

La riforma modifica anche il modo in cui il PCP viene gestita, dando ai paesi dell’UE un maggiore controllo a livello regionale e nazionale.

La PCP si articola in quattro settori:

* [Gestione della pesca](http://ec.europa.eu/fisheries/cfp/fishing_rules/index_it.htm)
* [Politica internazionale](http://ec.europa.eu/fisheries/cfp/international/index_it.htm)
* [Mercati e politica commerciale](http://ec.europa.eu/fisheries/cfp/market/index_it.htm)
* Finanziamento della politica della pesca
	+ [FEP 2007-2013](http://ec.europa.eu/fisheries/cfp/eff/index_it.htm)
	+ [FEAMP 2014-2020](http://ec.europa.eu/fisheries/cfp/emff/index_it.htm)

La PCP fissa anche delle norme in materia di [acquacoltura](http://ec.europa.eu/fisheries/cfp/aquaculture/index_it.htm) e [partecipazione dei portatori di interessi](http://ec.europa.eu/fisheries/partners/advisory-councils/index_it.htm).

\*\*\*

# Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (FEAMP).

http://ec.europa.eu/fisheries/cfp/emff/index\_it.htm

Il FEAMP è il fondo per la politica marittima e della pesca dell’UE per il periodo 2014-2020.

È uno dei cinque fondi strutturali e di investimento europei (fondi SIE) che si integrano a vicenda e mirano a promuovere una ripresa basata sulla crescita e l’occupazione in Europa.

**Il fondo**

* sostiene i pescatori nella transizione verso una pesca sostenibile
* aiuta le comunità costiere a diversificare le loro economie
* finanzia i progetti che creano nuovi posti di lavoro e migliorano la qualità della vita nelle regioni costiere europee
* agevola l’accesso ai finanziamenti.
* **Come funziona**

Il fondo viene utilizzato per cofinanziare progetti insieme alle risorse nazionali.

* + A ciascun paese viene assegnata una quota della dotazione complessiva del Fondo in base alle dimensioni del suo settore ittico.
	+ Ogni paese deve quindi predisporre un programma operativo, specificando le modalità di utilizzo delle risorse assegnate.
	+ In seguito all’approvazione del programma da parte della Commissione, spetta alle autorità nazionali selezionare i progetti da finanziare.
	+ Le autorità nazionali e la Commissione sono congiuntamente responsabili dell’attuazione del programma.

**Come accedere ai finanziamenti del FEAMP**

Per controllare se un progetto è ammissibile al sostegno del FEAMP:

* + in primo luogo verificare con l’[autorità nazionale](http://ec.europa.eu/fisheries/cfp/eff/apply_for_funding/national_authorities.pdf) incaricata di gestire il programma operativo nel vostro paese
	+ poi seguire le procedure di richiesta specifiche, in modo che l’autorità di gestione possa verificare l’ammissibilità del progetto e valutare se soddisfa i pertinenti criteri di selezione e le priorità di investimento.

**Il regolamento recante disposizioni comuni**

Nel dicembre 2013 il Consiglio ha adottato il [regolamento UE n. 1303/2013 recante disposizioni comuni](http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?qid=1398847168566&uri=CELEX:32013R1303)per massimizzare l’efficacia dei fondi strutturali e d’investimento europei (fondi SIE), che comprendono gli strumenti finanziari per la politica di coesione, lo sviluppo rurale e la pesca. Il regolamento stabilisce una serie di norme comuni per tutti i fondi SIE. Ciò comprende le disposizioni in materia di condizionalità, verifica dei risultati, modalità di monitoraggio, relazioni, valutazione e regole di ammissibilità.

**Maggiori informazioni**

* + [Dotazione finanziaria per Stato membro](http://ec.europa.eu/fisheries/cfp/emff/doc/overall-table-2014-2020.xls)
	+ Programmi operativi adottati del FEAMP
	+ Comitato e gruppo di esperti sul FEAMP – documenti di guida
	+ [Domande e risposte](http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-14-311_en.htm?subweb=343&lang=en)
	+ Sviluppo locale di tipo partecipativo
	+ Sinergie e coordinamento con altri fondi
	+ Valutazione dell’azione per il climaPotenziale per l’azione per il clima[Fondi strutturali e di investimento europei: guida](http://ec.europa.eu/regional_policy/en/information/publications/guides/2014/guidance-for-beneficiaries-of-european-structural-and-investment-funds-and-related-eu-instruments) (sito della politica regionale)
	+ [Fondi strutturali e di investimento europei, regolamento recante disposizioni comuni: testi normativi](http://ec.europa.eu/regional_policy/en/information/legislation/regulations/)(sito della politica regionale)
	+ [Contatti](http://ec.europa.eu/fisheries/cfp/eff/apply_for_funding/national_authorities.pdf)[138 KB]
	+ FAME – Monitoraggio e valutazione della pesca e dell’acquacoltura nell’ambito del Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (FEAMP)
1. Fonte ***http://www.e-glossa.it/wiki/decreto\_legge\_del\_2012\_numero\_83\_art.\_27.aspx*** [↑](#footnote-ref-2)
2. Fonte <http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=326&langId=it> e tuttamialacitta.it [↑](#footnote-ref-3)
3. Fonte <http://ec.europa.eu/esf/main.jsp?catId=35&langId=it> e tuttamialacitta.it [↑](#footnote-ref-4)
4. Fonte http://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020/index\_it.htm [↑](#footnote-ref-5)
5. Fonte http://ec.europa.eu/fisheries/cfp/index\_it.htm [↑](#footnote-ref-6)